



Titolo

Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS - presupposti - situazione giuridicamente protetta - interesse giuridicamente rilevante – interesse sostanzialmente personale – inammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'art. 104 del CGS, l'intervento in giudizio presuppone che chi agisce in un giudizio tra altre parti vanti un interesse rilevante per l'ordinamento federale. Tale non è un intervento che mira a tutelare un interesse sostanzialmente personale, consistente nel possibile danno di immagine, poiché si tratta di un interesse personale legato a un presunto danno di immagine, tuttavia, non tutelabile innanzi agli Organi di Giustizia sportiva ma, se del caso, e ricorrendone i relativi presupposti, innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 29/CFA/2021-2022/B

Presidente

De Zotti

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 104 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0029 CFA del 28 ottobre 2021 (U.G. Manduria Sport-Sig. Leone Eupreprio-Procura Federale)